NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 1

Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra

Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge. L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue. A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' soppresso.

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-1-trattamento-di-pensione-per-i-mutilati-ed-invalidi-di-guerra

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it